*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 88

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 4 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno.
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. 285.

**Autorizzazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini ed Osteria del Curato** . . . Pag. 2063

LEGGE 12 marzo 1968, n. 286.

**Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso Ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile** . . Pag. 2063

LEGGE 12 marzo 1968, n. 287.

**Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori** . . . Pag. 2064

LEGGE 12 marzo 1968, n. 288.

**Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali** . . . Pag. 2064

LEGGE 12 marzo 1968, n. 289.

**Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione** . . . Pag. 2064

LEGGE 12 marzo 1968, n. 290.

**Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana** Pag. 2065

LEGGE 12 marzo 1968, n. 291.

**Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo.** Pag. 2065

LEGGE 14 marzo 1968, n. 292.

**Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico** . . . Pag. 2066

LEGGE 18 marzo 1968, n. 293.

**Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli istituti superiori di educazione fisica.** Pag. 2066

LEGGE 18 marzo 1968, n. 294.

**Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti** Pag. 2067

LEGGE 28 marzo 1968, n. 295.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po** . . . Pag. 2067

LEGGE 28 marzo 1968, n. 296.

**Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto** . . . Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 297.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con quella di S. Pietro, nel comune di Calenzano** . . . Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. 298.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino con quella di S. Frediano, nel comune di Gambassi** . . . Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **299**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bernardo da Mentone con quella di S. Pietro, nel comune di Pogno** . . . . . . Pag. 2068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **300**.

**Estinzione dell'opera pia « Nembrini Cesare », con sede in Ancona** . . . . . . . . . . Pag. 2068

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

**Iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria con la qualifica di « orchestrale » anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.** Pag. 2068

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

**Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, concessa all'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Zatta », sita in Firenze.** Pag. 2069

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

**Modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari.** Pag. 2069

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1968.

**Proroga della gestione commissariale del comune di San Vincenzo Valle Roveto** . . . . . . . . . Pag. 2077

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza della cattedra di letteratura latina, di storia delle tradizioni popolari e di storia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo . Pag. 2077

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze . Pag. 2077

**Ministero dei lavori pubblici:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo abbandonato del canale Naviglio in comune di Cortile S. Martino. Pag. 2077

**Ministero delle finanze:**

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Gorizia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2077

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2078

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2078

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2078

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2078

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale. Pag. 2078

Esito di ricorso . . . . . . . . . . . . Pag. 2078

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di San Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2078

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . Pag. 2078

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma. Pag. 2079

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:**

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 184-VI » . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-VR ». Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 128-NA ». Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 347-VI ». Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 79-VA ». Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1512-AL ». Pag. 2079

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1427-AL ». Pag. 2079

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturale in comune di S. Pietro Avellana . . . . . . . . Pag. 2079

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia . . . . . . . Pag. 2079

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Maria Imbaro . . . . . . . . . Pag. 2079

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 2080

**Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige:** Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 2080

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero degli affari esteri:** Diario delle prove scritte per il concorso a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva . . . . . . . Pag. 2081

**Ministero dell'interno:**

Concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia . . . . . . Pag. 2081

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio. Pag. 2082

**Ministero della difesa:** Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . . . Pag. 2083

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 2084

**Ministero del tesoro:**

Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro. Pag. 2084

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2084

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. 285.

**Autorizzazione della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini ed Osteria del Curato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento della maggiore spesa occorrente per la totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una linea metropolitana in Roma da piazza Risorgimento a Termini ed Osteria del Curato, con diramazione per Torre Spaccata, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 14 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1974.

Art. 2.

In sede di eventuali varianti ai progetti approvati con gli atti di concessione previsti dal citato articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, sarà in facoltà del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di escludere dal corrispettivo forfettario le quote relative alla deviazione di pubblici servizi, alla espropriazione o acquisto di beni stabili e diritti reali immobiliari, nonchè alla costituzione di servitù, adottando per gli oneri relativi il sistema del pagamento a rimborso di spesa.

Sarà altresì in facoltà dei Ministri predetti di disporre, ove richiesto dal comune di Roma, per una diversa ubicazione del capolinea di piazza Risorgimento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per la quota di lire 2 miliardi relativa all'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso, destinato al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. 286.

**Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre amministrazioni statali in servizio presso lo stesso ispettorato generale e sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, emanate in attuazione dell'articolo 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, si applicano, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello ispettorato generale dell'aviazione civile, al personale militare dell'aeronautica militare ed al personale civile del Ministero della difesa e di altre amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, che sia in servizio presso il predetto ispettorato generale e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione dell'ispettorato stesso.

Il personale inquadrato nei ruoli dell'ispettorato generale dell'aviazione civile, ai sensi del precedente comma, è collocato nei ruoli stessi, anche in soprannumero da riassorbire, in ragione di metà delle vacanze che si verificheranno nelle relative qualifiche di inquadramento.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex direzione generale dell'aviazione civile ed organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge n. 141 del 30 gennaio 1963, e che siano tuttora in servizio presso l'ispettorato generale dell'aviazione civile ed organi periferici, vengono trasferiti nei ruoli organici dell'ispettorato generale dell'aviazione civile mediante concorso per titoli ed esame speciale così come previsto per gli ufficiali della riserva ed in ausiliaria provenienti dal S.P.E. (Servizio permanente effettivo) e per il personale civile dei ruoli aggiunti.

Art. 3.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, per le promozioni alla qualifica superiore del personale inquadrato nei ruoli del predetto ispettorato si prescinde dalla applicazione dei termini fissati dall'articolo 166 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. 287.

**Integrazione e modifica dell'art. 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:

« Alle Gestioni speciali sovraintendono i consigli di amministrazione degli istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 12 marzo 1968, n. 288.

**Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo capoverso del primo comma dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato:

« Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 12 marzo 1968, n. 289.

**Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non può essere esonerato per limiti di età o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purchè abbia almeno due anni di servizio effettivo, è ammesso ai concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di età.

Art. 2.

Gli agenti di cui al precedente articolo 1 possono partecipare anche ai concorsi per posti in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato già pubblicati, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano iniziate le procedure di esame.

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli agenti provenienti dalle società concessionarie sono iscritti, alla data d'inquadramento nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato di cui al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le società concessionarie con l'iscrizione al fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è cumulabile a quello prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai fini della cessazione dal servizio, sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, nonchè ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto regio decreto.

Il fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto trasferisce al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazone nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 12 marzo 1968, n. **290**.

**Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo di lire 30 milioni concesso alla Lega navale italiana con legge 5 luglio 1964, n. 626, a decorrere dall'esercizio 1968 è fissato in 60 milioni annui.

Art. 2.

In aggiunta ai particolari compiti di propaganda marinara determinati dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 626, la Lega navale italiana provvederà al potenziamento della propria rete di sedi nautiche, alla loro manutenzione, in modo da assicurarne l'efficienza ed alla distribuzione ai propri gruppi sportivi di imbarcazioni per l'addestramento dei giovani.

Art. 3.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1147.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 12 marzo 1968, n. **291**.

**Modifiche alla legge 5 maggio 1956, n. 524, e ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e di Venezia-Marco Polo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 18 miliardi.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale, in ragione di lire 4 miliardi e 750 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi e, in ragione di lire 3 miliardi e 250 milioni, per il completamento dell'aeroporto civile di Venezia-Marco Polo.

Art. 2.

I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè del Consiglio superiore dell'aviazione civile.

Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni.

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti

lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, nel capitolo: « Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo » per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 14 marzo 1968, n. **292**.

**Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, competente — a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 — ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

*a*) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

*b*) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera *a*), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Ai progetti delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dello articolo 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la soprintendenza competente.

Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione. Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3.

Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera *a*) del precedente articolo 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 18 marzo 1968, n. **293**.

**Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli istituti superiori di educazione fisica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione fisica, di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, hanno effetto per i corsi che si terranno a decorrere dall'anno accademico successivo alla

data di emanazione dei decreti. La medesima norma si applica per le eventuali modifiche degli statuti degli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 2.

La denominazione di istituto superiore di educazione fisica, di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, è attribuita esclusivamente agli istituti di cui siano stati approvati gli statuti a norma dell'articolo 28 della suddetta legge.

*Norma transitoria*

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge i decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione fisica già emessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, o che saranno emanati a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre 1967, hanno effetto anche per i corsi tenuti nell'anno accademico in cui è stato emanato il decreto di riconoscimento; nonchè negli anni precedenti entro il limite massimo della durata legale del corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 18 marzo 1968, n. **294**.

**Riduzione per un triennio dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per la durata di un triennio, a partire dal 1° gennaio 1968, la misura dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, senza dipendenti, è ridotta del 30 per cento.

La somma complessivamente riscossa in meno dallo Istituto nel periodo predetto è anticipata annualmente dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le modalità di versamento dell'anticipazione saranno stabilite con convenzione da stipularsi fra gli istituti interessati.

Ai soli fini dell'applicazione della riduzione dei premi prevista dal presente articolo non si considerano dipendenti gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

---

LEGGE 28 marzo 1968, n. **295**.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvederà anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonchè al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi.

Art. 2.

L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori nonchè l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi.

Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonchè le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviari, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.

Art. 3.

L'articolo 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente articolo 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di adozione da parte del Consorzio del piano generale di utilizzazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **296**.

**Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, è così modificato:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana ».

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera *g*), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1960 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **297**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria con quella di S. Pietro, nel comune di Calenzano.**

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 25 febbraio 1967, relativo alla unione provvisoria « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria, in frazione Querciola del comune di Calenzano (Firenze), con quella di S. Pietro, in frazione Casaglia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 60. — DI PRETORO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **298**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino con quella di S. Frediano, nel comune di Gambassi.**

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Martino a Camporbiano con quella di S. Frediano a Montignoso, nel comune di Gambassi (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 61. — DI PRETORO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **299**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bernardo da Mentone con quella di S. Pietro, nel comune di Pogno.**

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Bernardo da Mentone, in frazione Prerro del comune di Pogno (Novara), con quella di S. Pietro, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 62. — DI PRETORO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **300**.

**Estinzione dell'opera pia « Nembrini Cesare », con sede in Ancona.**

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Nembrini Cesare », con sede in Ancona, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 218, *foglio n.* 68. — DI PRETORO

---

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

**Iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria con la qualifica di « orchestrale » anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Constatata la scarsa disponibilità nei turni di collocamento di personale qualificato atto ad esplicare mansioni di « orchestrale »;

Tenuto conto dell'aumento delle richieste, da parte dell'armamento, di imbarco di personale avente la suddetta qualifica;

Decreta:

E' consentita la iscrizione nelle matricole della gente di mare di 2ª categoria, con la qualifica di « orchestrale », del personale in possesso delle capacità professionali richieste e dei requisiti prescritti per l'immatricolazione dalle vigenti norme di legge, anche oltre il limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione.

Roma, addì 7 febbraio 1968

*Il Ministro*: NATALI

**(2520)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1968.

**Revoca, su rinunzia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, concessa all'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Zatta », sita in Firenze.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 novembre 1951, con il quale la ditta « Laboratorio Zatta » fu autorizzata a produrre specialità medicinali biologiche, limitatamente a quelle regolarmente registrate, nella officina farmaceutica con sede in Firenze, via Alfani n. 21.

Vista la comunicazione in data 30 dicembre 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare definitivamente alla autorizzazione concessa alla propria officina farmaceutica con il decreto suindicato.

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, concessa alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Zatta » sita in Firenze, via Alfani n. 21, concessa con il decreto A.C.I.S. in data 6 novembre 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(2410)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1968.

**Modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, approvato con proprio decreto 31 gennaio 1955 e successivamente modificato con decreto 18 luglio 1962;

Viste le delibere adottate, in ordine a modificazioni del predetto statuto, dal consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna in data 28 luglio e 16 dicembre 1966, nonchè dal presidente del banco medesimo in data 16 agosto 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Si approvano le modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari, modificazioni risultanti dall'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

---

**Modificazioni dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari**

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - PATRIMONIO

Art. 1.

Il Banco di Sardegna, costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, trae le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa ademprivile della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.

Il banco è un istituto di credito di diritto pubblico, avente personalità giuridica propria, ed è sottoposto a vigilanza in conformità alle vigenti disposizioni. Esso è retto dal presente statuto.

Il banco ha per scopi fondamentali la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito in tutte le forme consentite dalla legge, ai fini di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche dei luoghi in cui opera. Nel territorio della Sardegna è anche compito particolare del banco di promuovere e diffondere lo spirito del risparmio e della previdenza.

Art. 2.

Il Banco di Sardegna ha sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari.

Il banco svolge la propria attività a mezzo di sedi, filiali, agenzie e sportelli stagionali, e può inoltre istituire, con le prescritte autorizzazioni, uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Nel territorio della Sardegna il banco opera anche, conformemente alle disposizioni dell'organo di vigilanza, attraverso uffici di corrispondenza, costituiti a norma dell'art. 16, n. 10, del presente statuto.

Art. 3.

Il patrimonio del Banco di Sardegna è costituito:

1) dal fondo iniziale di dotazione di L. 710 milioni, costituito dai fondi di dotazione dei soppressi Banco di Sardegna e Sezione autonoma per il credito industriale, di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, nonchè dal patrimonio del soppresso Istituto di credito agrario per la Sardegna, di che alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

2) dal fondo di riserva ordinario;

3) dai fondi di riserva straordinari e speciali.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato da eventuali conferimenti dello Stato, della Regione autonoma della Sardegna, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna, e di altri enti pubblici.

## TITOLO II
## OPERAZIONI

### Capo I
### *Operazioni ordinarie*

### Art. 4.

Il Banco di Sardegna compie tutte le normali operazioni di banca ed altresì quelle previste da leggi speciali o da particolari disposizioni dell'organo di vigilanza.

In particolare il Banco compie le seguenti

I. — Operazioni passive:

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi a risparmio e in conto corrente, liberi e vincolati, nominativi e al portatore, anche contro rilascio di assegni a copertura garantita; riceve pure depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ed entro il limite complessivo di 1/10 dell'ammontare di tutti i depositi raccolti dall'istituto;

2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa;

3) emette:

*a*) assegni circolari;

*b*) lettere di credito semplici o circolari;

*c*) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;

4) apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale, nonchè in valuta estera, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

5) è autorizzato inoltre alla raccolta del risparmio a medio termine mediante emissione di buoni fruttiferi in corrispondenza e fino alla concorrenza:

*a*) delle operazioni di credito agrario di miglioramento a medio e a lungo termine consentite all'istituto dalle disposizioni di legge vigenti in materia,

*b*) delle operazioni di mutuo ad enti pubblici e ad enti morali,

fermo che la raccolta stessa dovrà avvenire con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza.

6) il Banco di Sardegna può anche:

*a*) riscontare il proprio portafoglio;

*b*) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;

*c*) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi.

Il banco compie altresì, oltre a quelle di cui agli articoli 6 e 8, le seguenti

II. — Operazioni attive:

1) sconta:

*a*) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'istituto può accordare anticipazioni;

*b*) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri;

*c*) annualità dovute dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, da provincie, comuni, consorzi e da altri enti pubblici;

*d*) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi, ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti, ed anche di pagamenti interni o internazionali;

*e*) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) accorda:

*a*) anticipazioni e riporti su titoli appartenenti alle categorie di cui al successivo paragrafo 10 lettera *a*), il cui elenco complessivo è approvato dal comitato esecutivo, ferma tuttavia la facoltà del direttore generale di limitare le specie e le qualità dei titoli accettabili per le operazioni suddette;

*b*) anticipazioni su fedi di deposito e note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi;

*c*) anticipazioni su pegno di merci e manufatti in genere, ed in ispecie merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche della Sardegna, e titoli, merci e valori indicati in leggi speciali;

*d*) sovvenzioni per acquisto di macchinari, con garanzia sui macchinari stessi, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile, come di altre particolari disposizioni legislative in materia;

3) deposita somme in conto corrente libero o vincolato, in valuta nazionale od estera, presso il Tesoro dello Stato e l'istituto di emissione, o presso banche italiane od estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

4) consente aperture di credito semplici o documentate, utilizzabili in Italia o all'estero;

5) accorda ad istituti, enti pubblici e morali, aziende di credito, società e imprese individuali, commerciali o industriali, e a privati, crediti in conto corrente di durata non superiore ad un anno, o eccezionalmente anche di durata superiore ad un anno, in questo caso però previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

6) concede:

*a*) mutui alla Regione autonoma della Sardegna, di durata non superiore ai 10 anni, la cui assunzione sia autorizzata da leggi regionali, e le cui rate di ammortamento per capitale ed interessi, ai sensi delle stesse leggi autorizzative, trovino capienza in entrate ordinarie e vengano imputate su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali: i mutui medesimi potranno anche essere assistiti da garanzia fidejussoria di enti pubblici o istituti di credito;

*b*) mutui ad enti pubblici e ad enti morali con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre valide garanzie reali, da estinguere con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai quindici anni;

7) accorda ad istituti, enti, società e imprese individuali, commerciali od industriali, e a privati, mutui e sovvenzioni cambiarie o anche in conto corrente, garantiti da ipoteca, come pure da cessione o pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso pubbliche amministrazioni in genere, come infine da altre valide garanzie reali; i mutui dovranno essere estinti con ammortamento graduale in un tempo non superiore ai dieci anni, mentre le sovvenzioni dovranno essere estinte in un tempo non superiore ai cinque anni;

8) concede mutui contro cessione di quote di stipendio ai dipendenti del Banco, dello Stato, della Regione autonoma della Sardegna e di altri enti pubblici, con l'assicurazione sulla vita e sui rischi d'impiego o con le altre cautele stabilite dal comitato esecutivo;

9) risconta, ad istituti ed enti di credito di carattere regionale, effetti cambiari relativi ad operazioni di durata non superiore ai cinque anni compiute a favore di piccole e medie imprese dell'isola, anche con fondi regionali; effettua inoltre ai detti istituti ed enti finanziamenti contro cessione in garanzia di analoghi crediti non comportanti rilascio di effetti cambiari.

Gli impieghi in operazioni di cui ai numeri 6), 7) e 9), come in altre operazioni, anche di credito speciale, aventi una durata maggiore di 5 anni, salvo quelle effettuate con fondi e assegnazioni del Tesoro, della Regione sarda e di enti pubblici in genere, e fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, non possono superare complessivamente i 3/10 delle attività amministrate (depositi e fondi patrimoniali); eccezionalmente tale limite potrà essere derogato con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

10) Investe somme in:

*a*) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, altri titoli emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse; obbligazioni emesse da società industriali, commerciali ed agricole di prim'ordine quotate in borsa e di largo mercato; ed inoltre, nella misura occorrente per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali ed agricole di primaria importanza, quotate in borsa;

*b*) immobili ad uso dei propri stabilimenti o per alloggi od opere sociali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

11) assume partecipazioni in enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, da enti pubblici; in consorzi di carattere finanziario ed in società industriali, commerciali ed agricole che perseguano fini sociali e di pubblico interesse: tali partecipazioni non possono superare 1/4 dei fondi patrimoniali dell'istituto, salvo deroga autorizzata dall'organo di vigilanza.

### Art. 5.

Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo, il Banco di Sardegna può compiere, con l'osservanza delle norme vigenti, le seguenti:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;

3) curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture, di documenti rappresentativi di merci e di crediti e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria, esattoria e tesoreria nell'interesse di provincie e comuni; assumere servizi di tesoreria nell'interesse della Regione autonoma della Sardegna, nonchè servizi di tesoreria e di cassa di enti morali, società, consorzi e associazioni che perseguano fini di utilità generale e pubblica; ed infine per conto di altri enti e di privati;

5) assumere l'esercizio diretto di magazzini generali e fiduciari;

6) prestare cauzioni, garanzie, avalli e fidejussioni nell'interesse di terzi, per un tempo che non potrà in nessun caso eccedere i 10 anni, o entro quel termine che dovesse essere stabilito da particolari disposizioni dell'organo di vigilanza, salve in ogni caso le prescritte autorizzazioni dello stesso organo di vigilanza; assumere altresì mandati di credito;

7) accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;

8) cedere in locazione cassette di sicurezza;

9) raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, nonchè di azioni ed obbligazioni, la cui emissione sia stata debitamente autorizzata, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi di legge;

10) comprare e vendere titoli pubblici e privati italiani per conto della clientela; vendere titoli di sua proprietà;

11) pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;

12) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito italiani ed esteri;

13) compiere operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti e con le prescritte autorizzazioni;

14) gestire servizi per viaggiatori;

15) assumere incarichi e compiere, all'interno e all'estero, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza e con l'osservanza, ove occorra, delle norme valutarie vigenti, anche altre categorie di operazioni non espressamente previste dallo statuto, purchè rispondenti ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dello statuto medesimo.

Capo II

*Credito agrario*

Art. 6.

Il banco esercita nel territorio della Sardegna, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il credito agrario, sia d'esercizio sia di miglioramento.

E' istituita a tal fine una contabilità separata delle operazioni.

Il banco partecipa al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e rappresenta il consorzio stesso nel territorio della Regione sarda in conformità di apposita convenzione da approvarsi dai rispettivi consigli di amministrazione.

Il banco è incaricato di coordinare, indirizzare e integrare l'azione creditizia degli enti e istituti locali a favore dell'agricoltura.

Tale funzione esso esercita, oltre che con l'azione creditizia diretta:

*a*) svolgendo a favore degli enti intermediari e in ispecie delle Casse comunali di credito agrario, opera di assistenza tecnica e amministrativa, ai fini del loro buon funzionamento e sviluppo, e promovendo la costituzione di nuovi enti e casse;

*b*) mediante risconto del portafoglio agrario degli istituti autorizzati ad esercitare in Sardegna la speciale forma di credito o mediante sconti diretti a favore degli enti intermediari, e in ispecie a favore delle Casse comunali di credito agrario;

*c*) mediante accordi con enti e istituzioni operanti in agricoltura, al fine di diffondere l'attività creditizia e agevolare il ricorso al credito di esercizio e di miglioramento degli agricoltori singoli o associati;

*d*) mediante interventi intesi a favorire iniziative e operazioni di particolare interesse per l'agricoltura della regione, specie per quanto concerne la creazione di impianti e attrezzature per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti dell'agricoltura sarda, anche se detti impianti debbano essere ubicati fuori dell'isola, la creazione di industrie di produzione di materie utili all'agricoltura, e la istituzione di magazzini generali;

*e*) mediante la diffusione della conoscenza delle provvidenze creditizie a beneficio dell'agricoltura;

*f*) mediante la convocazione di riunioni fra enti e organizzazioni operanti in agricoltura per l'esame delle questioni concernenti l'attività di credito agrario

Nella sua qualità di istituto speciale di credito agrario per la regione sarda, il banco compie inoltre gli atti e adotta i provvedimenti relativi agli enti intermediari, e in ispecie alle casse comunali di credito agrario, ad esso demandati dalle norme legislative e regolamentari sulla materia o delegati dall'organo di vigilanza.

Art. 7.

Ai fini dell'art. 34 della legge 11 aprile 1953, n. 298, il Banco di Sardegna assegnerà per le operazioni di credito agrario una somma pari alle operazioni della specie in essere presso il soppresso Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione con esso banco, più la metà degli ulteriori mezzi non aventi destinazione specifica, acquisiti per l'esercizio del credito.

Il banco tiene lo schedario del credito agrario, nel quale prende nota di tutte le operazioni di credito agrario effettuate in riferimento a fondi compresi nella propria zona di azione ed effettuate sia da esso banco che dagli altri istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna.

E' demandata al banco la rilevazione periodica e la comunicazione all'organo di vigilanza dei crediti agrari di esercizio e di miglioramento erogati ed in essere presso gli istituti ed enti autorizzati alla speciale forma di credito nell'isola.

Capo III

*Altri crediti speciali*

Art. 8.

Il Banco di Sardegna esercita il credito fondiario ed edilizio per mezzo della propria Sezione autonoma di credito fondiario, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965, n. 236.

Il banco esercita altresì nel territorio della Sardegna, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il credito peschereccio e il credito all'artigianato, come pure quelle altre speciali forme di credito, anche a medio e lungo termine, che gli siano state affidate con disposizioni di legge, dello Stato o della Regione sarda. Per il compimento dell'attività relativa a tali crediti speciali di banco può costituire delle gestioni contabili separate.

TITOLO III

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Gli organi dell'amministrazione del Banco di Sardegna sono:

il presidente del consiglio di amministrazione;

il consiglio di amministrazione;

il comitato esecutivo e il comitato speciale per il credito agrario;

il direttore generale.

Capo I

*Presidente - Consiglio di amministrazione*
*Comitato esecutivo - Comitato speciale*

Art. 10.

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con il presidente della Regione autonoma della Sardegna, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Egli dura in carica quattro anni.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è composto, oltre che dal presidente, da nove membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso comi-

tato tra persone esperte nei vari rami di attività economica dell'isola; tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna; gli altri tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il consiglio elegge, in occasione della sua prima riunione, il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un quadriennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio: tuttavia i componenti di esso consiglio rimangono in carica sino a quando non venga nominato il nuovo consiglio.

Quando nel corso del quadriennio si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nel consiglio, si provvederà, con l'osservanza delle norme stabilite nella prima parte del presente articolo, alla nomina del nuovo consigliere, che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio incominciato.

Al presidente, al vice presidente, e a tutti i membri viene corrisposto un compenso nella misura stabilita dall'organo di vigilanza.

Può essere altresì corrisposta una speciale indennità aggiuntiva, a titolo di rimborso spese di rappresentanza, anche sotto forma di indennità fissa, la cui misura verrà pure determinata dall'organo di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Alle sedute del consiglio di amministrazione e dei comitati tecnici e commissioni speciali costituiti presso la sede amministrativa, quando si trattano affari di credito agrario e limitatamente a questi, nonchè alle sedute del comitato speciale per il credito agrario, son invitati ad assistere, con voto consultivo, l'ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna e un esperto in materia di agricoltura designato dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

L'esperto dura in carica quattro anni. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del banco.

Il consiglio di amministrazione può delegare determinate attribuzioni al comitato esecutivo, al comitato speciale per il credito agrario, al presidente e al direttore generale.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente o chi lo sostituisce lo ritenga necessario e comunque almeno ogni tre mesi anche in località diversa dalla sede amministrativa. Per ciascuna adunanza il presidente determina l'ordine del giorno, che verrà notificato ai membri del consiglio ed ai sindaci effettivi con avviso personale recante la indicazione sommaria delle principali materie da trattare e che dovrà essere spedito, con lettera raccomandata o con telegramma, non meno di cinque giorni prima della adunanza medesima, tranne casi d'urgenza.

Della convocazione del consiglio di amministrazione dovrà essere data contemporanea comunicazione al competente organo di vigilanza.

Ai membri del consiglio non residenti nella città ove hanno luogo le sedute, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 15.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno 5 membri oltre il presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto al quale aderisce chi presiede l'adunanza.

Nelle votazioni segrete, verificandosi la parità dei voti, le proposte oggetto di votazione si intendono respinte.

Copia dei verbali delle sedute deve essere rimessa, entro dieci giorni, all'organo di vigilanza.

Art. 16.

Rientra nelle normali attribuzioni del consiglio di amministrazione:

1) sovraintendere agli indirizzi generali dell'attività del banco; deliberare i provvedimenti per promuovere e diffondere lo spirito del risparmio e della previdenza;

2) deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;

3) designare all'inizio di ogni esercizio, secondo un regolare ordine di rotazione, due dei propri componenti a far parte del comitato esecutivo, e due altri a far parte del comitato speciale per il credito agrario;

4) istituire, quando ne ravvisi la necessità, comitati tecnici o commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri e le attribuzioni;

5) stabilire l'emolumento dei sindaci, e deliberare sull'eventuale corresponsione ai membri del consiglio di amministrazione dell'indennità di rappresentanza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 ed ai sindaci medesimi della speciale indennità aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 32; determinare la misura delle medaglie di presenza da corrispondere per ogni seduta ai partecipanti alle riunioni del comitato esecutivo, del comitato speciale per il credito agrario e dei comitati e commissioni di cui al precedente paragrafo 4; determinare inoltre la misura dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno dovuti per la partecipazione a riunioni in località diverse da quelle di residenza, e per le missioni in genere dei componenti degli organi amministrativi, del collegio sindacale e dei comitati e commissioni speciali;

6) determinare per la direzione generale, gli uffici di rappresentanza, le dipendenze e gli uffici di corrispondenza le norme per la disciplina e l'uso della firma in nome del banco, di cui all'art. 34;

7) deliberare sulle norme inerenti allo stato giuridico ed economico del personale e sulla composizione degli organici del personale stesso, nonché sulle loro modificazioni;

8) determinare le direttive di massima per le assunzioni, fermo che le assunzioni del personale impiegatizio, salve le eccezioni di cui all'art. 22 n. 7 ed all'art. 28 n. 6 parte seconda, dovranno avvenire per concorso pubblico; deliberare, su proposta del direttore generale: l'assunzione, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di grado superiore a quello di vice direttore; la risoluzione, per qualunque causa che non sia quella delle dimissioni, o del licenziamento per motivi disciplinari nei casi in cui sia applicabile, o infine del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario di legge od equivalente;

9) adottare nei confronti del personale i provvedimenti disciplinari di retrocessione e di licenziamento;

10) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura, in conformità alle vigenti disposizioni, degli uffici di rappresentanza, delle sedi, filiali, agenzie, sportelli stagionali e degli uffici di corrispondenza;

11) approvare l'ordinamento e determinare le attribuzioni degli uffici e servizi centrali, degli uffici di rappresentanza, delle sedi, filiali, agenzie, sportelli stagionali e degli uffici di corrispondenza, ed inoltre deliberare la classificazione delle dette sedi, filiali, agenzie e sportelli;

12) approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'istituto;

13) fissare per le operazioni comportanti rischi per il banco i limiti della competenza deliberativa del comitato esecutivo, del comitato speciale per il credito agrario per la rispettiva materia, e del direttore generale, nonché, su proposta dello stesso direttore generale, dei direttori degli uffici centrali e dei direttori delle sedi e filiali;

14) deliberare sull'assunzione delle partecipazioni di cui all'art. 4/II, n. 11;

15) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

16) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo per la eliminazione dalle scritture di crediti inesigibili;

17) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo e, per la rispettiva materia, del comitato speciale per il credito agrario, e del direttore generale per cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

18) determinare i limiti di competenza dei comitato esecutivo e, per la rispettiva materia, del comitato speciale per il credito agrario, e del direttore generale per cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e per cancellazioni di trascrizioni a favore del banco, nonché per surrogazioni a favore di terzi, e per ogni altro analogo atto e formalità conseguenti, quando i crediti risultano tuttora in essere;

19) determinare i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale per le spese;

20) stabilire ogni anno i criteri da seguire nelle erogazioni di cui all'art. 36 n. 2, determinando i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale;

21) deliberare l'assunzione dei servizi di ricevitoria, esattoria, tesoreria e cassa di enti pubblici e di enti morali;

22) nominare i rappresentanti del banco presso altri enti;

23) esaminare e approvare il bilancio ed il rendiconto economico dell'istituto; approvare il riparto degli utili;

24) deliberare su quant'altro sia demandato dallo statuto e da leggi speciali alla sua competenza, come su quanto esso consiglio abbia riservato al proprio esame, o gli venga sottoposto dal comitato esecutivo, dal comitato speciale per il credito agrario, dal presidente e dal direttore generale.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo, dal comitato speciale per il credito agrario, dal presidente e dal direttore generale per delega avuta, in via permanente o transitoria, dal consiglio di amministrazione, devono essere portate a conoscenza del consiglio medesimo nella sua prima adunanza.

Art. 17.

Il presidente è il capo dell'amministrazione dell'istituto. Egli ha la rappresentanza generale del banco di fronte ai terzi.

In caso di assenza o impedimento, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano che fa parte del comitato esecutivo. Si intende consigliere più anziano colui che da maggior tempo fa parte del consiglio, e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso ed eventualmente del vice presidente.

Art. 18.

Rientra nelle normali attribuzioni del presidente:

1) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario. e proporre ai detti organi gli atti di loro competenza;

2) convocare e presiedere inoltre i comitati tecnici e le commissioni speciali di cui all'art. 16, n. 4);

3) deliberare le spese ed accordare le erogazioni di cui all'art. 36, n. 2), nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

4) adottare nei casi di urgenza, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, provvedimenti nelle materie di pertinenza del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario, sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella sua più vicina seduta; dei provvedimenti adottati in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio di amministrazione dovrà essere subito data comunicazione al competente organo di vigilanza indicando le ragioni dell'urgenza;

5) autorizzare, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa;

6) sentito il direttore generale o su proposta dello stesso, autorizzare, per tutelare le ragioni di credito del banco, il concorso agli acquisti dipendenti da espropriazione forzata immobiliare nei confronti dei debitori, e pertanto sugli eventuali acquisti oggetto della procedura: degli acquisti stessi dovrà essere data notizia al comitato esecutivo nella sua più vicina seduta ed all'organo di vigilanza;

7) deliberare, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, sulla nomina degli avvocati e procuratori.

Nell'adempimento delle sue mansioni il presidente è coadiuvato dal direttore generale, al quale può delegare alcuni suoi poteri.

I provvedimenti del presidente sono inseriti, in ordine cronologico, in appositi libri e tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o, per la rispettiva materia, del Comitato speciale per il credito agrario, del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

Il presidente, o chi lo sostituisce, ha facoltà, per obiettive ragioni sopraggiunte, di sospendere con proprio provvedimento l'esecuzione di deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal Comitato speciale per il credito agrario: dei provvedimenti di sospensione dovrà essere data notizia all'organo che aveva adottato le deliberazioni sospese, nella sua prima seduta.

Art. 19.

Il comitato esecutivo è composto:

dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

dal vice presidente;

da due membri scelti all'inizio di ogni esercizio dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti ai sensi dell'art. 16, n. 3;

dal direttore generale.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il comitato esecutivo è presieduto dal vice presidente o, in mancanza anche di questi, dal più anziano dei due membri scelti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo può essere integrato da membri esterni, per la trattazione di affari di credito speciale, e limitatamente a questi, in conformità alle norme che disciplinano le rispettive materie.

Art. 20.

Il comitato esecutivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del banco.

Esso esercita le attribuzioni di cui al successivo art. 22 e quelle che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza il comitato esecutivo delibera anche su materie di competenza del consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni così adottate dovrà essere data comunicazione all'organo di vigilanza subito dopo la seduta indicando le ragioni dell'urgenza, ed al consiglio di amministrazione, nella sua più vicina adunanza, per la ratifica.

Art. 21.

Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese su invito del presidente, e quando il presidente stesso lo ritenga necessario.

Le riunioni possono essere convocate anche in località diverse dalla sede amministrativa.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni vengono adottate con le norme e modalità dell'art. 15, in quanto applicabili.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione e del competente organo di vigilanza.

Ai membri del comitato non residenti nel luogo in cui si svolgono le sedute è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 22.

Rientra nelle normali attribuzioni del comitato esecutivo:

1) esprimere il proprio parere sulle questioni da sottoporre al consiglio di amministrazione, per le quali abbia ricevuto richiesta dal presidente o dal direttore generale;

2) deliberare in ordine al progetto di bilancio predisposto dal direttore generale, ed alle proposte di riparto degli utili, da presentare al consiglio di amministrazione;

3) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni ed ai servizi, salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 2);

4) deliberare, salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 3), in ordine alle convenzioni per il compimento delle speciali forme di credito che siano demandate al banco dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici; autorizzare la eventuale costituzione delle relative gestioni contabili separate;

5) deliberare, salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 4), in ordine alle operazioni comportanti rischi per il banco, nei limiti della propria competenza;

6) provvedere, su proposta del direttore generale, per le singole assunzioni di impiegati con grado e di funzionari, fino al grado di vice direttore compreso, provenienti da altri istituti e aziende di credito o con titolo di specializzazione, in conformità alle direttive del consiglio di amministrazione;

7) deliberare, su proposta del direttore generale, la risoluzione del rapporto di lavoro del personale fino al grado di vice direttore compreso, per qualunque causa che non sia quella delle dimissioni o del licenziamento per motivi disciplinari, o del raggiungimento dei limiti di età previsti dalle vigenti norme in relazione ad un trattamento pensionario di legge od equivalente;

8) adottare, su proposta del direttore generale, i provvedimenti di avanzamento per il personale fino al grado di vice direttore compreso;

9) adottare nei confronti del personale, su proposta del direttore generale, i provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione dal servizio e dal trattamento economico;

10) accordare al personale, per giustificati motivi di famiglia o per gravi motivi di indole privata, periodi di congedo di durata superiore ad 1 mese, determinando se, per quale tempo e in quale misura, debba essere corrisposto il trattamento economico;

11) provvedere, su proposta del direttore generale, alla destinazione e al trasferimento dei direttori degli uffici e servizi centrali e degli uffici di rappresentanza e dei direttori delle sedi e filiali;

12) conferire la facoltà di firma in nome del banco, di cui all'art. 34, ai direttori degli uffici e servizi centrali per la direzione generale, ai direttori degli uffici di rappresentanza, nonché ai direttori delle sedi e filiali;

13) deferire ad arbitri, anche amichevoli compositori, la definizione di speciali questioni;

14) autorizzare la eliminazione dalle scritture di crediti inesigibili, nei limiti della propria competenza;

15) deliberare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari e alle amministrazioni controllate, senza limiti di valore; autorizzare, nei limiti della propria competenza e salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 6, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

16) autorizzare, nei limiti della propria competenza e salvo quanto stabilito dall'art. 23, n. 7), cancellazioni, riduzioni, e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tuttora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici;

17) deliberare, nei limiti della propria competenza, le spese e le erogazioni di cui all'art. 36, n. 2).

Art. 23.

Il comitato speciale per il credito agrario è composto:

dal presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

dal vice presidente;

da 2 membri scelti all'inizio di ogni esercizio dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti ai sensi dell'articolo 16, n. 3);

dal direttore generale.

Il comitato speciale può essere integrato da membri esterni, per le trattazioni inerenti a particolari categorie di operazioni, e limitatamente ad esse, in conformità alle norme che le regolano.

Rientra nelle attribuzioni del comitato speciale:

1) esprimere il proprio parere sulle questioni da sottoporre al consiglio di amministrazione, per le quali abbia ricevuto richiesta dal presidente o dal direttore generale;

2) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni di credito agrario;

3) deliberare in ordine alle convenzioni per il compimento delle speciali operazioni di credito agrario che siano demandate al banco dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici; autorizzare la eventuale costituzione delle relative gestioni contabili separate;

4) deliberare in ordine alle operazioni di credito agrario, nei limiti della propria competenza;

5) adottare tutti i provvedimenti demandati al banco dalle norme legislative e regolamentari sul credito agrario, o ad esso delegati dal competente organo di vigilanza, in ordine agli enti intermediari del credito agrario ed in ispecie alle casse comunali di credito agrario; deliberare annualmente il fido massimo di cui ogni cassa ed ente potrà fruire per le operazioni di cui all'art. 6, lett. *b*);

6) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità, per le operazioni di credito agrario;

7) autorizzare, per le operazioni di credito agrario e nei limiti della propria competenza, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi e cancellazioni di trascrizioni a favore del banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tuttora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici.

Il comitato speciale tiene le sue adunanze normalmente in prosecuzione di quelle del comitato esecutivo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. I verbali delle sedute del comitato speciale per il credito agrario devono essere inviati in copia all'organo di vigilanza ai sensi delle vigenti norme regolamentari sulla materia.

In quanto applicabili, valgono per il comitato speciale le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo, di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21.

Art. 24.

I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione nomina annualmente il proprio segretario scegliendolo fra il personale direttivo del banco.

Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario.

Il segretario sarà coadiuvato nei suoi compiti e, in caso di assenza o impedimento, sostituito da un funzionario dell'ufficio di segreteria, pure nominato annualmente dal consiglio di amministrazione.

Il segretario redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario.

I verbali, firmati da chi ha presieduto le riunioni e dal segretario, vengono inseriti, in ordine cronologico, in appositi libri. Dovranno essere approvati nella riunione successiva del consiglio o, rispettivamente, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario, con facoltà agli intervenuti di far constare nella riunione stessa le loro eventuali osservazioni.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

E' pure autorizzato a rilasciare copie ed estratti, validi a tutti gli effetti di legge, dei provvedimenti del presidente e del direttore generale, tratti dagli appositi libri istituiti a sensi dell'art. 18 e dell'art. 28.

CAPO II

*Direttore generale*

Art. 26.

Il direttore generale è nominato, su proposta del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa col Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Il direttore generale non può essere revocato che con la medesima procedura.

Art. 27.

Il direttore generale sovraintende a tutti i servizi, compie gli atti non espressamente riservati agli organi amministrativi e dispone per la esecuzione delle deliberazioni da detti organi adottate. Egli è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'istituto.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e con voto deliberativo alle riunioni del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario, dei comitati tecnici e delle commissioni speciali di cui all'art. 16, n. 4);

E' in facoltà del direttore generale di domandare l'iscrizione nell'ordine del giorno delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario di argomenti sui quali ritenga opportuno che i detti organi si pronunzino.

Spetta al direttore generale di proporre al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo le operazioni comportanti rischi per il banco di competenza dei detti organi, nonchè i provvedimenti riflettenti il personale di competenza degli organi medesimi. Spetta anche al direttore generale di proporre al comitato speciale le operazioni di credito agrario di sua competenza.

E' infine compito del direttore generale predisporre il progetto di bilancio annuale, nonchè le proposte per il riparto degli utili.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può nominare un vice direttore generale, determinandone le attribuzioni.

Nell'adempimento dei suoi compiti il direttore generale è coadiuvato e assistito dal vice direttore generale, se sia stato nominato, e dai direttori degli uffici centrali in conformità alle norme concernenti l'ordinamento degli stessi uffici centrali, approvate dal consiglio di amministrazione.

Il vice direttore generale e i direttori degli uffici e servizi centrali rispondono al direttore generale della rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, delle norme emanate dalla vigilanza bancaria, dello statuto, delle norme regolamentari, delle deliberazioni degli organi dell'istituto.

Art. 28.

Rientra nelle normali attribuzioni del direttore generale:

1) proporre al presidente, al comitato esecutivo, al comitato speciale per il credito agrario ed al consiglio di amministrazione gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza per i quali ne abbia facoltà ai sensi del presente statuto e delle norme regolamentari;

2) emanare le direttive e le conseguenti istruzioni per il funzionamento dei diversi servizi;

3) disporre le operazioni di cui all'art. 4/I, n. 6) *a*) e *b*);

4) disporre le operazioni di cui all'art. 4/II n. 3) e n. 10) lettera *a*);

5) deliberare le operazioni comportanti rischi per il banco nei limiti della propria competenza;

6) adottare, per la materia del personale, tutti i provvedimenti non espressamente demandati agli organi amministrativi; provvedere alle assunzioni del personale delle categorie minori con l'osservanza delle disposizioni relative alle categorie privilegiate, e del personale con contratto a tempo determinato di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230;

7) accordare al personale, per giustificati motivi di famiglia o per gravi motivi di indole privata, periodi di congedo di durata fino ad 1 mese, determinando se e in quale misura debba essere corrisposto il trattamento economico;

8) conferire ai sostituti dei direttori degli uffici e servizi centrali, degli uffici di rappresentanza e delle sedi e filiali e a coloro che li coadiuvano, come pure ai preposti alle agenzie e ai loro sostituti, la facoltà di firma in nome del banco di cui all'art. 34;

9) accordare verifiche, ispezioni ed inchieste presso tutti i servizi e le dipendenze;

10) deliberare sulle richieste di locazione e di affitto di beni immobili del banco;

11) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cessioni di crediti, novazioni e transazioni con qualunque modalità;

12) autorizzare, nei limiti della propria competenza, cancellazioni, riduzioni e restrizioni di ipoteche e di privilegi, e cancellazioni di trascrizioni a favore del banco, nonchè surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro analogo atto e formalità conseguente, quando i crediti risultino tuttora in essere, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici;

13) consentire, esonerando da responsabilità i competenti uffici pubblici, la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni a favore del banco, surrogazioni a favore di terzi, e ogni altro atto e formalità conseguente, quando il credito del banco sia integralmente estinto: tali competenze il direttore generale può delegare, oltre che al vice direttore generale, se sia stato nominato ed ai direttori degli uffici centrali ai sensi del successivo art. 30, anche ai direttori delle sedi e filiali per le operazioni rispettive, determinando nel provvedimento di delega i limiti delle competenze stesse;

14) autorizzare, nei limiti della propria competenza, le spese e le erogazioni di cui all'art. 36, n. 2);

15) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia;

16) esercitare ogni altra attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione dell'istituto, come pure derivante da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè dai regolamenti interni, e dalla delega del consiglio di amministrazione e del presidente.

I provvedimenti del direttore generale sono inseriti, in ordine cronologico, in appositi libri da tenere a disposizione degli organi amministrativi, del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

Art. 29.

Nel caso di assenza o impedimento del direttore generale i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale, se questi sia stato nominato, o, in mancanza, come pure nel caso di sua assenza e impedimento, da due direttori di uffici centrali, designati, su proposta del direttore generale, dal consiglio di amministrazione, i quali firmeranno congiuntamente, secondo le norme stabilite dallo stesso consiglio di amministrazione.

Nel caso predetto, il vice direttore generale, interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e con voto deliberativo alle sedute del comitato esecutivo e del comitato speciale. In mancanza o in assenza del vice direttore generale, possono essere invitati ad assistere alle sedute i direttori degli uffici centrali, ciascuno per le materie di rispettiva competenza.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art. 30.

Il direttore generale può delegare, temporaneamente o stabilmente, al vice direttore generale, se sia stato nominato, ed ai direttori degli uffici centrali alcune delle proprie facoltà, determinando nei rispettivi provvedimenti i limiti dei poteri conferiti.

## TITOLO IV
## COLLEGIO SINDACALE

Art. 31.

Il collegio sindacale si impone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Dei predetti sindaci, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello del consiglio di amministrazione. I sindaci rimangono in carica fino a quando non venga nominato il nuovo collegio sindacale.

Art. 32.

Il collegio dei sindaci esercita le proprie funzioni in conformità alle norme del codice civile e del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè alle disposizioni dell'organo di vigilanza.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo e del comitato speciale per il credito agrario.

Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi è dovuto un emolumento in misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione; può essere inoltre ad essi corrisposta una speciale indennità fissa aggiuntiva a titolo di rimborso spese. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Ai sindaci non residenti nella città in cui hanno luogo le sedute, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

## TITOLO V
## DIPENDENZE

Art. 33.

Gli uffici di rappresentanza, le sedi e le filiali dipendono dalla direzione generale.

Le agenzie e gli sportelli stagionali sono posti alla dipendenza di una sede o filiale.

Gli uffici di rappresentanza, le sedi e le filiali sono retti da un direttore. Nelle agenzie il preposto assume la denominazione di agente.

I direttori e gli agenti sono responsabili nei confronti del direttore generale della gestione delle rispettive dipendenze, loro affidate per gli scopi e i fini dell'ente, sotto la vigilanza della direzione generale e in conformità alle norme generali e particolari emanate dagli organi dell'istituto.

*In caso di assenza o impedimento dei preposti agli uffici* e alle dipendenze, ne fanno le veci i sostituti, designati dal direttore generale.

I direttori degli uffici, delle sedi e filiali sono coadiuvati da altri dipendenti pure designati dal direttore generale.

Le direzioni, in virtù del rapporto organico in base al quale sono istituite, e usando della firma in osservanza delle prescrizioni del successivo articolo 34 e norme da esso richiamate, e sempre entro i limiti determinati dai competenti organi, rappresentano verso i terzi i rispettivi uffici, sedi e filiali, per gli affari ad essi inerenti.

Le direzioni delle sedi e filiali possono provvedere in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del banco, rilasciando all'occorrenza i necessari mandati ad avvocati e procuratori e riferendone subito al direttore generale, perchè ne informi il presidente.

Con le debite autorizzazioni promuovono altresì le azioni giudiziarie per gli affari delle dipendenze medesime.

TITOLO VI

FACOLTA' DI FIRMA

Art. 34.

La facoltà di firma in nome del Banco di Sardegna, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a norma dell'art. 17, spetta:

singolarmente, per la direzione generale, per gli uffici di rappresentanza e per tutte le dipendenze:

al direttore generale e,

in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega ai sensi dell'art. 30, al vice direttore generale, se sia stato nominato;

congiuntamente, nei limiti dei poteri per ciascuno fissati:

per la direzione generale, per gli uffici di rappresentanza e per tutte le dipendenze, ai due direttori di uffici centrali designati a norma dell'art. 29, per le ipotesi previste dallo stesso art. 29 e dall'art. 30;

per la direzione generale, ai direttori degli uffici e servizi centrali, e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati alla firma abbinata rispettivamente dal comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22, n. 12) e dal direttore generale ai sensi dell'art. 28, n. 8);

per gli uffici di rappresentanza, e per le sedi e filiali, ai direttori, e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono, autorizzati alla firma abbinata dal comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22, n. 12), e dal direttore generale ai sensi dell'art. 28, n. 8).

La facoltà di firma può essere estesa dal comitato esecutivo ai sensi dell'art. 22, n. 12), e dal direttore generale, ai sensi dell'art. 28, n. 8), anche ad uffici e dipendenze diversi da quelli presso cui deve essere normalmente esercitata.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 22, n. 12), e il direttore generale, ai sensi dell'art. 28, n. 8), possono autorizzare la firma singola presso la direzione generale, presso gli uffici di rappresentanza e presso le sedi e filiali, per gli atti di ordinaria amministrazione determinati dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 16, n. 6).

Presso le agenzie, come pure presso gli uffici di corrispondenza, è autorizzata la firma singola, in conformità alle norme stabilite dal consiglio di amministrazione, pure ai sensi dell'art. 16, n. 6).

Ai cassieri compete la facoltà di quietanzare singolarmente in nome del banco gli assegni e le cambiali e di firmare i documenti e i recapiti di cassa presso le dipendenze cui sono addetti.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco di Sardegna con l'osservanza delle norme suddette.

TITOLO VII

BILANCIO E RENDICONTO ECONOMICO
RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 35.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il bilancio, con il rendiconto economico, deve essere approvato non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Almeno un mese prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il direttore generale deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il progetto di bilancio stesso, sul quale abbia deliberato il comitato esecutivo.

Art. 36.

Gli utili complessivi dell'azienda bancaria, al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio, sono ripartiti come segue:

1) una quota non inferiore ai 5/10, ai fondi di riserva di cui all'art. 3;

2) una quota fino ai 2/10, da destinare ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali, culturali e di studio, nonchè ad erogazioni per iniziative rivolte a favorire e incoraggiare l'assistenza e lo sviluppo delle attività produttive e delle risorse economiche della Sardegna;

3) una quota fino ai 3/10, da destinare a premi al personale e ad opere di assistenza e di previdenza del personale stesso.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

*Condizioni di affare*
*Garanzie dei crediti - Compensazione*

Art. 37.

Le modalità, le condizioni regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con il Banco di Sardegna.

Salvo diversa richiesta del Banco di Sardegna o patto contrario, l'interesse nella misura previamente determinata correrà, in deroga eventualmente al disposto del codice civile, anche per le operazioni per qualsiasi ragione non rinnovate a scadenza o prorogate e gli interessi, comunque dovuti, saranno produttivi di interesse nella stessa misura applicata al capitale.

Tutti i crediti che direttamente o indirettamente il Banco di Sardegna vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi od esigibili, e qualunque sia il momento in cui sorgano, s'intendono garantiti in pieno diritto da tutti i beni e valori di proprietà del debitore esistenti a qualunque titolo presso il Banco di Sardegna o costituiti a garanzia in favore del Banco di Sardegna stesso e dai crediti a questo eventualmente ceduti in garanzia dal debitore, anche sotto forma di cessione « pro solvendo ».

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, il Banco di Sardegna può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso l'istituto stesso, al nome del medesimo contraente, e ciò anche agli effetti della garanzia di cui al precedente comma.

Capo II

*Incompatibilità*

Art. 38.

Le incompatibilità ed i divieti per gli amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco di Sardegna sono quelli stabiliti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè, per il personale, quelli previsti dalle norme che ne regolano lo stato giuridico.

E' fatto divieto al personale di esercitare industrie e commerci o di occuparsi di affari in contrasto con l'interesse dell'istituto, e comunque di svolgere attività incompatibile con i doveri dell'ufficio.

Art. 39.

E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione del banco con quella di senatore o deputato al Parlamento nazionale e di consigliere regionale.

Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componenti del consiglio di amministrazione del banco:

*a*) i dipendenti dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna;

*b*) coloro che, personalmente o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito con il Banco di Sardegna con carattere di permanenza;

*c*) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco di Sardegna, sia direttamente che indirettamente, a emolumenti fissi o variabili;

*d*) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito, salvo che si tratti di enti nei quali il banco abbia veste di partecipante.

Non possono parimenti far parte del consiglio di amministrazione del banco: coloro che abbiano o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio una lite vertente con il Banco di Sardegna, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori del banco in cause in corso tra costoro e il banco medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il banco ed abbiano ad esso cagionato perdite.

Capo III

*Delegato della vigilanza*

Art. 40.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora egli ritenga che fra le deliberazioni adottate ve ne sia taluna non conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il presidente dell'organo deliberante perchè proponga la necessaria modifica. Se la proposta di modifica stessa non viene accolta o approvata, sospende l'esecuzione della deliberazione impugnata, riferendone subito all'organo di vigilanza, il quale comunicherà al banco le proprie determinazioni non più tardi di 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Dell'intervento del delegato dell'organo di vigilanza dovrà essere fatta menzione nel verbale della seduta.

**(2660)** Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 marzo 1968.

**Proroga della gestione commissariale del comune di San Vincenzo Valle Roveto.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto 13 dicembre 1967 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Francesco Presti.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico sulle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di San Vincenzo Valle Roveto è tale da richiedere la proroga della amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti: alla esecuzione di diverse opere pubbliche di particolare rilievo, fra cui il risanamento igienico del capoluogo e delle frazioni; alla sistemazione di debiti fuori bilancio: alla compilazione degli inventari dei beni immobili; alla regolarizzazione del servizio di tesoreria; alla sistemazione degli uffici di archivio, anagrafe e stato civile.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 7 marzo 1968

*Il prefetto*: MATTUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto 13 dicembre 1967 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dottor Francesco Presti;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico sulle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione commissariale venga prorogata onde consentire al commissario di portare a termine la trattazione di vari provvedimenti di particolare importanza per il comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di San Vincenzo Valle Roveto, affidata al vice prefetto ispettore dott. Francesco Presti con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1967, è prorogata a termini di legge con decorrenza dal 13 marzo 1968.

L'Aquila, addì 7 marzo 1968

**(2481)** *Il prefetto*: MATTUCCI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza delle cattedre di letteratura latina, di storia delle tradizioni popolari e di storia greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo sono vacanti le seguenti cattedre di:

Letteratura latina;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia greca,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(3066)**

**Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(3067)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo abbandonato del canale Naviglio in comune di Cortile S. Martino.**

Con decreto 26 febbraio 1968, n. 262 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex alveo abbandonato del canale Naviglio, segnato nel catasto del comune di Cortile S. Martino (Parma) al foglio n. 40, mappale 288 di mq. 380 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 agosto 1967, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Parma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(2951)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Gorizia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Gorizia colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezione, comprese nel territorio dei comuni di Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Grado, Medea, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano e Turriaco.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

**(2832)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Sala Monferrato.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

**(2816)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, integrativo del decreto interministeriale n. 324 del 25 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Palagonia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

**(2830)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1967, integrativo del decreto interministeriale emanato in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bologna colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

**(2829)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Lentini.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

**(2826)**

**Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale**

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Ceglie Messapico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966

**(2827)**

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1967, registro n. 44 Finanze, foglio n. 255, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mastrogiacomo Pantaleo avverso il provvedimento del Ministro per le finanze n. 207877 del 7 luglio 1958, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

**(2904)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di San Giovanni La Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di San Giovanni La Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.652.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3082)**

**Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1968, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.302.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3083)**

**Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3086)**

**Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.990.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3088)**

**Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.291.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3089)**

**Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.476.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3090)**

**Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1968, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.546.322, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(3091)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 marzo 1968, l'avv. Pasquale Bove è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Praevidentia », con sede in Roma, in sostituzione del gr. uff. Salvatore Milazzo, che non ha acettato l'incarico.

**(2920)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 184-VI ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 184-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Miele Alfonso, con sede in Vicenza, via C. Padova n. 104.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento di altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

**(2946)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-VR »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Cera Attilio, con sede in Verona, via Trota n. 4.

**(2944)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 128-NA »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 128-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Urbani Mario, con sede in Napoli, via E. Capocci n. 32.

**(2945)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 347-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 347-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Boldo Luigi, con sede in Tressino (Vicenza), via M. Marzotto Lampertico n. 13.

**(2947)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 79-VA »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 79-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Guasconi Medardo, con sede in Gallarate (Varese), via Custodi n. 6.

**(2948)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1512-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1512-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Quaderna Giuseppe, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Marini n. 7-*B*.

**(2949)**

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1427-AL »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 1427-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Visentini Ugo, con sede in Valenza Po (Alessandria), via Aosta n. 18.

**(2950)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Pietro Avellana**

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, numero 20968/3355, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Benedetto Filippo, nato l'11 dicembre 1913 in Vastogirardi, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in S. Pietro Avellana, estesa mq. 338 riportata in catasto alla particella n. 334 parte, del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Pietro Avellana e nella planimetria tratturale con il n. 334-*c*.

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1967, numero 3359/20969, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trozzi Fausto, nato il 28 agosto 1921, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in S. Pietro Avellana, estesa mq. 351 riportata in catasto alla particella n. 334 parte, del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Pietro Avellana e nella planimetria tratturale con il n. 334-*b*.

**(2898)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia**

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1967, numero 25532/4088, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Morrone Nicola, nato il 29 giugno 1936 in Montenero di Bisaccia e Morrone Isidoro Franco, nato il 7 aprile 1944 in Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 90 riportata in catasto alla particella n. 1825 del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 146.

**(2901)**

**Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Maria Imbaro**

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1968, numero 22962/3736, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Azienda generali italiana petroli A.G.I.P. Soc. p. a., con sede in Milano, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » tronco rurale in S. Maria Imbaro, estesa mq. 2400 riportata in catasto alla particella n. 392 da frazionare, del foglio di mappa n. 1 del comune di S. Maria Imbaro e nella planimetria tratturale con il n. 392-*b*.

**(2902)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

**Corso dei cambi del 3 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,40 | 624,40 | 624,56 | 624,43 | 624,40 | — | 624,44 | 624,43 | 624,69 | 624,40 |
| $ Can. | 576,40 | 577 — | 577,40 | 577 — | 576,45 | — | 577 — | 577 — | 576,40 | 576,40 |
| Fr. Sv. | 144,12 | 144,19 | 144,19 | 144,19 | 144,15 | — | 144,20 | 144,19 | 144,16 | 144,18 |
| Kr. D. | 83,82 | 83,79 | 83,82 | 83,805 | 83,80 | — | 83,81 | 83,805 | 83,22 | 83,82 |
| Kr. N. | 87,46 | 87,43 | 87,48 | 87,45 | 87,55 | — | 87,44 | 87,45 | 87,46 | 87,46 |
| Kr. Sv. | 120,85 | 120,83 | 120,82 | 120,835 | 120,70 | — | 120,82 | 120,835 | 120,85 | 120,85 |
| Fol. | 172,65 | 172,60 | 172,62 | 172,64 | 172,75 | — | 172,65 | 172,64 | 172,65 | 172,60 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,565 | 12,57 | 12,5690 | 12,55 | — | 12,5673 | 12,5690 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 126,90 | 126,96 | 126,98 | 126,995 | 126,80 | — | 127,01 | 126,995 | 126,98 | 126,96 |
| Lst | 1501,60 | 1501,95 | 1501,60 | 1502 — | 1501,75 | — | 1501,80 | 1502 — | 1502,15 | 1501,85 |
| Dm. occ. | 156,80 | 156,80 | 156,84 | 156,83 | 156,75 | — | 156,815 | 156,83 | 156,86 | 156,80 |
| Scell. Austr. | 24,15 | 24,15 | 24,145 | 24,145 | 24,05 | — | 24,155 | 24,145 | 24,15 | 24,15 |
| Escudo Port. | 21,87 | 21,85 | 21,87 | 21,87 | 21,80 | — | 21,835 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| Peseta Sp. | 8,96 | 8,96 | 8,9725 | 8,965 | 8,90 | — | 8,9625 | 8,965 | 8,96 | 8,97 |

**Media dei titoli del 3 aprile 1968**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,65 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 83 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,50 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,45 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,25 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,225 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,075 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100,025 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 3 aprile 1968**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,435 |
| 1 Dollaro canadese | 577 — |
| 1 Franco svizzero | 144,195 |
| 1 Corona danese | 83,807 |
| 1 Corona norvegese | 87,445 |
| 1 Corona svedese | 120,827 |
| 1 Fiorino olandese | 172,645 |
| 1 Franco belga | 12,568 |
| 1 Franco francese | 127,02 |
| 1 Lira sterlina | 1501,90 |
| 1 Marco germanico | 156,822 |
| 1 Scellino austriaco | 24,15 |
| 1 Escudo Port. | 21,852 |
| 1 Peseta Sp. | 8,964 |

# COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1497/R/Gab. con cui al sig. Platter Pietro, nato a Caines il 15 maggio 1889 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Platino;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 novembre 1967 dalla signora Platino Rosa Cecilia in Geiser, nata a Merano il 2 dicembre 1938, figlia del predetto, in atto residente a Tesimo;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 25 maggio 1935, n. 1497/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signora Platino Rosa Cecilia in Geiser, nata a Merano il 2 dicembre 1938 e residente a Tesimo, frazione Narano n. 99, viene ripristinato nella forma tedesca di Platter.

Il sindaco del comune di Tesimo provvederà alla notifica del presente decreto, all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 marzo 1968

*Il Vice commissario del Governo*: MASCI

(2941)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Diario delle prove scritte per il concorso a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva**

Le prove scritte per il concorso a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi all'EUR, ed inizieranno il giorno 29 aprile 1968, alle ore 8, con il tema di cultura generale.

**(3069)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 12 febbraio 1960, n. 86, con la quale è stata revisionata la pianta organica degli operai permanenti delle scuole di polizia ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, che ha apportato aumenti nei posti dell'anzidetta pianta organica, in aplicazione dell'art. 4 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che effettuate le riserve di legge, sono attualmente vacanti quattro posti di operaio qualificato nella pianta organica degli operai permanenti delle scuole di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35.

Si applicano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni speciali di legge, per la elevazione del limite massimo di età, in favore delle particolari categorie di cittadini, beneficiarie delle disposizioni stesse.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro. L'amministrazione accerterà direttamente il possesso di tale requisito nei confronti dei vincitori del concorso;

5) aver compiuto gli studi d'istruzione elementare.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Per effetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli operai dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nello stesso termine a mezzo del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso cui prestano servizio.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome ed il nome:

*a*) la data ed il luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate;

*e*) il titolo di studio;

*f*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g*) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*h*) i titoli che danno, eventualmente, diritto ad elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un cancelliere o dal funzionario che si riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Il concorso si effettua mediante un esperimento pratico consistente in una facile prova di scritturazione attinente alle mansioni della qualifica di famiglio (rapportino per la richiesta di biancheria per una camerata; rapportino sulla avvenuta rottura di stiviglie, ecc.).

Art. 7.

Il giudizio sull'esperimento pratico sarà dato dalla commissione prevista dal quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Art. 8.

A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Inoltre, a parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nelle nomine, previsti dal citato art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'assunzione.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita in bollo, dal quale risulti che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

I concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto ove non abbiano già prodotto tali documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 8;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, in bollo;

*c*) certificato, in bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo;

*e*) titolo originale di studio o copia autentica in bollo, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione della copia può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*f*) copia, in bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*g*) i candidati dipendenti statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 9, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma dello stesso art. 9.

I concorrenti che sono dipendenti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) e *g*) del citato art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *f*) del precedente art. 9, un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

Soltanto i concorrenti iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documentidi cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del più volte richiamato art. 9, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 11.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 8, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 9 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammeso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo il punteggio riportato da ciascun concorrente nell'esperimento pratico.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1968

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1968
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 50

ALLEGATO

(Modello della domanda in carta da bollo da L. 400)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato il . . . . . . . . a . . . . . . e residente a . . . . . chiede di assere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di quattro posti di operaio qualificato delle scuole di polizia.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .; 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del titolo di studio della . . . . . . .; 5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . .; 6) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Con osservanza

. . . . addì . . . . . . .

Firma ed indirizzo

. . . . . . . . . . . .

Autentica della firma

. . . . . . . . . . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, devono indicare in base a quale titolo previsto dall'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

*B*) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

**(2873)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Brugherio, nell'ordine appresso indicato:

1. Polledri dott. Giuseppe . . . . punti 85,21 su 132
2. Ferruzza dott. Antonino . . . . . » 79,57 »

3. Rocchi dott. Carlo . . . punti 78,36 su 132
4. Centro dott. Francesco Saverio . . » 77,54 »
5. Curulli dott. Agostino . . . . » 77,52 »
6. Fiorica dott. Alfonso . . . . » 77,50 »
7. Piccoli dott. Bruno . . . . . » 76,27 »
8. Albano dott. Benedetto . . . . » 76,19 »
9. Scalia dott. Benedetto . . . . » 75,36 »
10. Palmieri dott. Lazzaro G. . . . » 75,23 »
11. Verga dott. Vincenzo . . . . » 75,16 »
12. Cianfrone dott. Saverio . . . . » 75 »
13. Mistretta dott. Francesco . . . » 74,70 »
14. Springolo dott. Vittorio . . . . » 73,86 »
15. Visioli dott. Lino . . . . » 73,20 »
16. Rodella dott. Domenico . . . . » 73,12 »
17. Bonini Celso . . . . . » 71,95 »
18. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 71,86 »
19. Mastrangelo Domenico . . . . . » 71,80 »
20. Lisi dott. Antonio . . . . . » 70,98 »
21. Felice dott. Pio . . . . » 70,84 »
22. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 70,57 »
23. De Alis dott. Angelo . . . . » 70,50 »
24. Martinotti dott. Giacomo . . . . » 70,43 »
25. Milano Alberto . . . . » 70,41 »
26. Bandoni Raffaello . . . . . » 70,33 »
27. Gasponi Vittorio . . . . . » 69,85 »
28. Di Stefano Ruggiero . . . . . » 69,50 »
29. Caizzi Gaetano . . . . . » 69,33 »
30. Geraci dott. Vincenzo . . . . . » 68,92 »
31. Pastore dott. Ettore . . . . . » 68,81 »
32. Mele Gregorio . . . . . » 68,50 »
33. Vitale Francesco . . . . . . » 66,83 »
34. Sanfratello Ippolito . . . . . » 66,66 »
35. Fabbiani dott. Grazioso . . . . . » 65,28 »
36. Graziani Mario . . . . . » 65,16 »
37. Rollone Eusebio . . . . . » 64,50 »
38. Zucconi dott. Luciano . . . . . » 64,28 »
39. Sirri dott. Sergio . . . . . . » 64,13 »
40. Piccitto Arturo . . . . . . » 63,64 »
41. Sturan Valentino . . . . . . » 63 »
42. Spina dott. Donato . . . . . » 62,34 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(2786)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1966, registro 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 120);

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967, registro 103 Difesa, foglio n. 270);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

*Specialità aeronautici*:

1. Borgioli Libero . . . . . . . punti 829 —
2. Agostinetto Francesco . . . . . . » 817 —
3. Blasi Diego . . . . . . » 799 —
4. Scolari Emanuele . . . . . . . » 780 —
5. Impronta Federico . . . . punti 778,55
6. Mazzocco Giovanni . . . . » 775,80
7. Coppo Luigi . . . . . » 766,30
8. Bacci Vittorio . . . . . » 748,10
9. Serafini Piergiovanni . . . . » 742,60
10. Maldari Giuseppe . . . . . » 740 —
11. Miscio Casimiro . . . » 733,80
12. Paulone Luciano . . . . . . » 718,10
13. Crespi Floriano . . . . . . » 698 —
14. Battocchi Vittorio . . . . . » 596,50
15. Mazzarella Giovanni . . . . . » 694,80
16. Giulianelli Sandro . . . . . . . » 693 —
17. Russo Salvatore . . . . . . . » 678 —
18. Belladonna Roberto . . . . » 668,80

*Specialità armamento*:

1. Perrotta Raffaele . . . . punti 743,20
2. Righi Antonio . . . . . . . » 736 —
3. Conti Vittorio . . . . . » 721,20
4. Ciolli Marcello . . . » 702,80
5. Baldacci Gianfranco . . . . » 684,20
6. Scala Silvano . . . . . . . » 653,70
7. Schito Giuseppe . . . » 653 —

*Specialità elettronici*:

1. Dominici Sergio . . . . . . punti 825,50
2. Rovelli Maurizio . . . . . . » 817,80
3. Aquilini Giulio . . . . . . . . » 815,80
4. Camelo Antonio . . . . . . » 808 —
5. Mandato Adriano . . . . . » 806 —
6. Pecci Carlo . . . . . . » 797,20
7. De Biaggio Loris . . . . . . » 791 —
8. Botteghi Renzo . . . . . . » 786 —
9. Serra Salvatore . . . . . . . . » 783 —
10. Longhi Ettore . . . . . . . » 782,80
11. Burla Rinaldo . . . . . . . » 781,25
12. Papini Mario . . . . . . . 781
13. Zei Alberto . . . . . . . . » 776 —
14. Fedeli Giorgio . . . . . . » 775,30
15. Casolini Enzo » 770,30
16. Gemma Serafino, nato il 26 marzo 1945 . » 768 —
17. Fracassa Gianmario, nato l'8 aprile 1945 . » 768 —
18. De Dominicis Giuseppe . . » 763,20
19. Martorelli Manlio . . . . . . » 762,50
20. De Matti Francesco . . . . . . » 754,80
21. Crescenzi Marcello . . . . . . » 754,50
22. Scipioni Roberto . . . . . . » 750,50
23. Naso Gianfranco . . . . . . » 748 —
24. Cettomai Umberto . . . . . . » 747,75
25. Paternò Giovanni . . . . » 727 —
26. Imperatori Mario . . . . . » 720,50
27. Ferrari Giovanni . . . . . . » 716,20
28. Iorio Renato . . . . » 714,50
29. Quattrone Giuseppe . . . . . » 713,80
30. Cecchi Giancarlo . . . . » 649,70

*Specialità elettricisti*:

1. Ferrillo Ermanno . . . punti 804 —
2. Giordani Italo . . . . . . » 802,50
3. Caruana Bruno . . . . . . » 767,50
4. Cantarella Vincenzo . . . . . . » 752 —
5. Cesetti Osvaldo . . . . . . » 743,50
6. Caprari Giancarlo . . . . . . » 743,20
7. Braga Silvano . . . . . . » 728,30
8. Conti Alberto . . . . . . » 727,80
9. Picchioni Graziano . . . . . . » 727 —
10. Santagati Egidio . . . . . » 689,20

*Specialità automobilisti*:

1. Ometto Luigi . . . . punti 760 —
2. Caporale Franco . . . . . . » 717,80
3. Mastore Rosolino . . . . . . » 676 —

*Specialità edili*:

1. Paduano Franco . punti 826 —
2. Gaston Marco . . . . . . . » 811 —
3. Cianchi Antonio . . . . . . . » 791,50
4. Tocco Umberto . . . . » 778,80
5. De Benedictis Angelo . . . . . » 778,20
6. Speranza Carlo . . . . . » 771,50
7. Senatore Alfonso . . . . . . » 771,20
8. Bove Giovanni . . . . . . . » 761 —
9. Guidalotti Enzo . . . . . . . » 759,70
10. Bindi Luigi . . . . . . . . » 745 —

11. Masu Pasquale . . . . . . . punti 724,60
12. Cipriano Antonino . . . . . . . » 721,70
13. Trevisani Vittorio . . . . . . . » 720,70
14. Cancello Francesco . . . . . . . » 713,50
15. Firrarello Sante . . . . . . . » 709,75
16. Tesone Vincenzo . . . . . . . » 701 —
17. Cappellini Franco . . . . . . . » 694 —
18. Caricato Benito . . . . . . . » 690,10
19. Marchesini Sergio . . . . . . . » 676 —
20. Malandra Carmine . . . . . . . » 671,70
21. Ganda Francesco . . . . . . . » 662 —
22. Torcoletti Giovanni . . . . . . . » 653,90
23. Fuiano Gaetano . . . . . . . » 644,40
24. Agogeri Gianpietro . . . . . . . » 611,70

*Specialità geofisici*:

1. Scarpa Sergio . . . . . . . punti 753,30
2. Blasi Marcello . . . . . . . » 753 —
3. Orzati Alberto . . . . . . . » 750,50
4. Cerasuolo Marcello . . . . . . . » 744 —
5. Olivastro Giuseppe . . . . . . . » 701,60
6. Currenti Salvatore . . . . . . . » 701,50
7. Macchiavelli Bruno . . . . . . . » 701 —
8. Lucioli Giancarlo . . . . . . . » 654,60
9. Filippetti Paolo . . . . . . . » 644,30

*Specialità assistenti di laboratorio*:

1. Veltri Francesco . . . . . . . punti 786 —
2. Bernardini Claudio . . . . . . . » 709,30
3. Fiore Luigi . . . . . . . » 705,50
4. Passariello Michele . . . . . . . » 693 —

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1968

*Il ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1968*
*Registro n. 8 Difesa, foglio n. 145*

**(2871)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 186, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Orfei prof. Zeffirino, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'Istituto predetto;

Longinotti prof. Luigi, ricercatore aggiunto (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto predetto;

Minnaja dott. Nicola, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto;

Toti dott. Leonardo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

E' nominato membro supplente, il dott. Luigi Lillo, direttore di sezione (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Franco Berardo, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 100.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1968*
*Registro n. 4 Sanità foglio n. 178*

**(2789)**

# MINISTERO DEL TESORO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.**

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 17 novembre 1967, avranno luogo nei giorni 21 e 22 aprile 1968, con inizio alle ore 8, nei locali del Palazzo dello Sport in Roma - EUR, via dell'Umanesimo.

**(3124)**

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.**

Il supplemento straordinario al n. 3 (marzo 1968) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro, pubblica il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 7, foglio n. 136, che approva le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottantadue posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

**(3125)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.